

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1. (Finalità)

1. La Repubblica promuove la diffusione e la valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane avvalendosi, a tal fine, della rete degli esercizi della ristorazione italiana all'estero.

### Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, per «ristorante italiano» si intende l'esercizio pubblico ove, in un locale apposito, si consumano pasti completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle bevande è costituita in modo prevalente da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento a quelli ufficialmente riconosciuti dall'Unione europea come prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denominazione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

2. Agli esercizi pubblici all'estero che offrono il prodotto «pizza» o il prodotto «gelato», definendoli come «italiani», si applicano le stesse disposizioni di cui alla presente legge.

### Art. 3. (Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo)

1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati, in base alle specifiche competenze:

a) uno dal Ministero degli affari esteri;

b) uno dal Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la protezione degli scambi;

c) uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) uno dal Ministero per i beni e le attività culturali;

e) uno dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE);

f) uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

g) uno dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO);

h) uno dall'Agenzia nazionale del turismo (ENIT);

i) tre dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

l) due dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero;

m) uno dal Consiglio generale degli Italiani all'estero (CGIE).

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1;
- b) attribuisce il marchio di qualità di «Ristorante italiano nel mondo», di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato tecnico per la valorizzazione della produzione agroalimentare di qualità nella ristorazione italiana all'estero costituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 gennaio 2003, n. 12, esclusivamente a quei ristoranti che, previa verifica, siano in possesso dei requisiti prescritti;
- c) approva una specifica Norma tecnica nella quale sono istituiti il marchio di qualità di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo»;
- d) attribuisce il marchio di qualità di cui alla lettera c) esclusivamente agli esercizi che, previa verifica, siano in possesso dei requisiti elaborati dal Comitato e formalizzati dalla Norma tecnica di cui alla medesima lettera c);
- e) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;
- f) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
- g) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese;
- h) promuove accordi tra le categorie economiche interessate per migliorare le forniture, agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo, di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;
- i) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina ai fini della ristorazione italiana all'estero;
- l) promuove e facilita l'attività di apprendistato in Italia ed all'estero di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
- m) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, modelli di locali idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;
- n) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana;
- o) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- p) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui all'articolo 5, comma 1. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con proprio decreto, l'organizzazione e le attività del Comitato.

#### Art. 4. (Attività di promozione all'estero dei prodotti della ristorazione italiana)

1. L'attività di promozione dei prodotti della ristorazione italiana è effettuata, nei singoli Paesi esteri, dagli uffici dell'ICE, dall'ENIT, dalle Camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare gli esercizi titolari del marchio di qualità della ristorazione italiana nel mondo.
2. Gli istituti italiani di cultura all'estero possono promuovere, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, la conoscenza delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche organizzando manifestazioni negli esercizi titolari del marchio di qualità della ristorazione italiana nel mondo.

3. Gli uffici competenti delle regioni, anche di concerto con l'ASSOCAMERESTERO, promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei loro territori, al fine di favorirne la diffusione e l'adozione attraverso gli esercizi titolari del marchio di qualità della ristorazione italiana nel mondo.

#### Art. 5. (Conferenza della ristorazione italiana nel mondo)

1. E' istituita la «Conferenza della ristorazione italiana nel mondo», che si riunisce annualmente, quale momento di incontro al fine di diffondere e di valorizzare le tradizioni enogastronomiche italiane.

2. Nell'ambito della Conferenza di cui al comma 1, è conferito il marchio di qualità di «Ristorante italiano nel mondo», di «Pizzeria italiana nel mondo» e di «Gelateria italiana nel mondo» ottenuto dai pubblici esercizi in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni della presente legge.

#### Art. 6. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.